

STATUTO

SERVIZI CITTA' S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: RIMINI RN VIA CHIABRERA 34/D

Codice fiscale: 02683380402

Numero Rea: RN - 277364

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-10-2012 - Statuto completo	2
--------------------------------------------------------------	---

allo stesso;

2) su varie ed eventuali nessuno prende la parola.

Non essendovi altro a deliberare, la presente assemblea viene chiusa quando sono le ore undici e minuti trenta.

Le spese del presente atto a carico della "SERVIZI CITTA' S.P.A.".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, digitato su personal computer da persona di mia fiducia, stampato con macchinario ad inchiostro indelebile.

Viene da me letto al costituito ed agli intervenuti, ed essi tutti, a mia domanda, lo dichiarano conforme al loro volere ed a verità.

Consta di cinque facciate e parte della sesta di due fogli; viene firmato a margine, e sottoscritto in fine, a norma di legge, quando sono le ore undici e minuti quaranta.

Firmato: MAZZOCOLI GIOVANNI

GIOVANNI SANTAGATA (sigillo)

* * * * *

Allegato "A" al numero 260908/3924 di Repertorio

STATUTO DI "SERVIZI CITTA' S.p.A."

* * *

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

ART. 1 - Denominazione

1.1. E' costituita, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 (t.u.e.l.) una società per azioni denominata "SERVIZI CITTA' S.p.A.", retta dalle norme del presente Statuto.

ART. 2 - Sede

2.1. La Società ha sede in Rimini. Con delibera dell'organo sociale competente potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

2.2. Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci. Il cambio di domicilio è comunicato in forma scritta alla società a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica o alla sede della società o dell'ente.

ART. 3 - Durata

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2034 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termine di legge, dall'assemblea dei soci.

ART. 4 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

4.1. produzione, trasporto, trattamento e distribuzione del gas;

4.2. produzione di energia elettrica e calore, anche combinata, e loro

utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;

4.3. a) progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi;

b) progettazione, realizzazione e gestione di siti Web, per tutte le attività e servizi connessi a Internet;

c) progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi a distanza;

d) progettazione, realizzazione e gestione di reti, servizi telematici e di telecomunicazione;

e) progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di identificazione quali smart card, chiavi elettroniche od altro, finalizzati anche all'accesso ai servizi telematici;

f) fornitura hardware e software e connettività su reti telematiche;

g) assunzione di mandati di agenzia per la commercializzazione di prodotti e servizi informatici;

h) progettazione, realizzazione, installazione ed esercizio di reti, impianti ed attrezzature necessari alla gestione dei suddetti servizi, nonché lo svolgimento di tutte le attività connesse ed accessorie con i suddetti servizi;

4.4. la società potrà svolgere attività di studio e progettazione che richiedano speciali competenze tecnico-scientifiche nel settore dell'energia;

4.5. la realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche a mezzo di società controllate delle quali la società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni, purchè tali partecipazioni siano maggioritarie e l'oggetto delle società controllate sia affine a quello della propria attività, nonché mediante affittanze aziendali.

La società potrà costituire con altre società ed enti raggruppamenti temporanei d'impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private, effettuati da enti pubblici per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque collegate all'oggetto sociale ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e dell'esercizio delle altre attività riservate per legge ai sensi dei decreti legislativi n.58 del 1998 e n.385 del 1993;
- prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ART. 5 - Capitale

5.1. Il capitale sociale è di Euro

cinquemilioniquattrocentosessantunmilaquaranta (Euro 5.461.040,00) ed è suddiviso in numero diecimilionicinquecentoduemila (10.502.000) azioni del valore nominale di Euro zero virgola cinquantadue (Euro 0,52) ciascuna.

5.2. E' consentita l'acquisizione presso soci di fondi con obbligo di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamenti a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal Decreto Legislativo n.385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio.

I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.

ART. 6 - Aumento del capitale

6.1. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

6.2. In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, fermo restando le eccezioni dell'art.2441 cod. civ.; gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptate nei termini e secondo le modalità fissate dall'art.2441, terzo comma, cod. civ..

Ai sensi dell'art.2441, ottavo comma, potrà essere escluso il diritto di opzione delle azioni di nuova emissione se queste sono offerte in opzione ai dipendenti della società.

ART. 7 - Azioni

7.1. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

7.2. Ogni azione dà diritto ad un voto.

7.3. Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art.2347 cod. civ..

7.4. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sè adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.

7.5. I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

7.6. A carico dell'azionista che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo del saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'art.2344 cod. civ..

7.7. Le azioni sono liberamente trasferibili da un socio a favore di enti da esso posseduti e/o società controllate ai sensi dell'art.2359, I° comma, punto 1, cod.civ..

In ogni altro caso, il socio che intenda cedere, in tutto o in parte, le

proprie azioni dovrà inviare al Consiglio di Amministrazione ed agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della società ed al domicilio dei soci come risultante dal libro soci, comunicazione che indichi il numero delle azioni che si intendono alienare, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, il nome del cessionario e, ove questo sia una società, il nome dell'azionista finale di controllo, nonché ogni altra condizione o pattuizione ad essa relativa, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "cessione di azioni" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle azioni della società.

Agli altri soci spetterà un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale posseduta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione ed al socio alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla sede della società ed al domicilio del socio quale risultante dal libro soci, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante.

Il socio che abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione sarà tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto delle azioni e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione.

Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunicherà al Consiglio di Amministrazione ed ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il numero delle azioni e dei diritti acquistati da ciascuno.

Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.

7.8.1. Il socio ha diritto di recesso, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, commi I e II, del codice civile o nel caso di introduzione o soppressione di clausole compromissorie.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c. spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 - quater c.c..

7.8.2. Il diritto di recesso è esercitato secondo i termini e con le modalità di cui all'art.2437-bis c.c..

7.8.3. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere non vincolante del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, se nominato, sulla base dei seguenti

principi e criteri:

a) la valutazione deve essere riferita al quindicesimo giorno antecedente la deliberazione che legittima il recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, la valutazione è riferita alla data in cui il socio comunica la richiesta di determinazione del valore ai sensi del successivo numero 5 primo periodo del presente art.7.8.;

b) il valore di ciascuna azione è determinato tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

7.8.4. Se il fatto che legittima il recesso è costituito da una deliberazione, i soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore delle azioni, ai sensi del precedente n.3 del presente articolo 7.8., nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale ove è situata la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art.1349 c.c.. L'esperto così nominato dovrà, in ogni caso, applicare nella valutazione delle azioni oggetto di recesso, i criteri e principi di cui al precedente n.3 del presente articolo 7.8..

7.8.5. Se il fatto che legittima l'esercizio del diritto di recesso è diverso da una deliberazione, il socio che ne viene a conoscenza ha il diritto di chiedere al Consiglio di Amministrazione la determinazione del valore di ciascuna azione ai sensi del precedente n.3 del presente articolo 7.8 mediante comunicazione da inviare con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione. Il Consiglio di Amministrazione deve, nei quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, determinare il valore di ciascuna azione ai sensi del precedente n.3 del presente articolo 7.8; ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione del valore e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale ove è situata la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art.1349 c.c.. L'esperto così nominato dovrà, in ogni caso, applicare nella valutazione delle azioni oggetto di recesso, i criteri e principi di cui al precedente n.3 del presente articolo 7.8.

7.8.6. Il procedimento di liquidazione delle azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso avviene con le modalità e ai sensi

dell'art.2437-quater c.c..

Tuttavia, allo scopo di prevedere tempi massimi per la procedura di liquidazione e di corresponsione delle somme dovute al socio recedente, ad integrazione di quanto previsto dal predetto art.2437-quater c.c.:

- per l'esercizio del diritto di opzione è offerto un termine, fissato dagli amministratori, non inferiore a trenta giorni e, in ogni caso, non superiore a sessanta giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione;

- qualora i soci o i titolari di obbligazioni convertibili non acquistino in parte o in tutto le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione;

- in caso di mancato acquisto da parte dei soci o di mancato collocamento, il rimborso delle azioni del recedente mediante acquisto da parte della Società con utilizzo di riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art.2357 c.c., deve avvenire entro e non oltre i centoventi giorni successivi al termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione; tuttavia, in assenza di utili e riserve disponibili, non trovando applicazione quanto previsto nel precedente periodo, l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società di cui al sesto comma dell'art.2437 quater c.c., deve essere convocata entro il predetto periodo di centoventi giorni successivi al termine previsto per l'esercizio del diritto di opzione;

- nel caso si addivenga alla riduzione del capitale sociale, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art.2445 c.c., l'esecuzione della riduzione, e il conseguente versamento delle somme in denaro ai soci receduti, dovranno avvenire entro e non oltre i quindici giorni successivi alla data dalla quale la deliberazione potrà essere eseguita.

7.8.7. Qualora il valore di liquidazione determinato dall'esperto fosse inferiore a quello formulato dal Consiglio di Amministrazione, verrà liquidato tale minor valore. Se più di un socio esercita il diritto di recesso in relazione ad una medesima deliberazione o ad un medesimo fatto che lo legittimi, e contesta il valore di liquidazione determinato dagli amministratori, l'esperto nominato dal Tribunale è unico e il valore di liquidazione da questi determinato si applica a tutti i predetti recedenti.

ART. 8 - Obbligazioni

8.1. La Società può emettere a norma di legge, obbligazioni nominative, nonché obbligazioni convertibili in azioni e/o con warrant, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

ASSEMBLEA

ART. 9 - Assemblea

9.1. Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzianti, nonché i loro aventi causa salvo il disposto dell'art.2437 cod. civ..

9.2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno:
- entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Tuttavia, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società e comunque nei casi consentiti dalla legge, l'Assemblea potrà essere convocata anche oltre il termine suddetto, ma non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- entro il trenta di novembre per l'approvazione del programma annuale.

9.3. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge.

ART. 10 - Convocazione dell'Assemblea

10.1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ovvero, in alternativa, con avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'Assemblea. A titolo esemplificativo l'Assemblea potrà essere convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche consegnata a mano, ovvero con telefax e conferma scritta del suo ricevimento.

10.2. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

10.3. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Dovrà essere inoltre data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ART. 11 - Partecipazione alle assemblee.

11.1. Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto.

11.2. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta.

Gli azionisti che siano enti e/o società legalmente costituiti possono

intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

11.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

ART. 12 - Presidenza dell'Assemblea

12.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, l'Assemblea elegge il proprio Presidente fra gli amministratori presenti.

12.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

ART. 13 - Deliberazioni dell'Assemblea

13.1. Le deliberazioni delle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi. Tuttavia per quanto previsto al successivo articolo 14 lett. f), g) e h), la deliberazione sarà assunta con la maggioranza del 60% del capitale sia in prima che in seconda convocazione.

13.2. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria saranno assunte, tanto in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza prevista dalla legge. Tuttavia per le seguenti materie:

- fusione e scissione;
- aumenti di capitale sociale;
- trasformazione della società;
- cambiamento dell'oggetto sociale;
- scioglimento anticipato;
- modifiche al diritto di prelazione sul trasferimento delle azioni, come previsto dall'art 7.7 del presente statuto;

le deliberazioni verranno prese con la maggioranza del 60% del capitale, sia in prima che in seconda convocazione e con la stessa maggioranza dovranno essere deliberate le modifiche degli artt.13.2 e 13.1.

13.3. I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

13.4. I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti dal Notaio.

13.5. Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

ART. 14 - Materie riservate all'Assemblea Ordinaria

14.1. L'Assemblea Ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina gli amministratori e designa tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina i membri del Collegio Sindacale e fra essi il Presidente, e l'eventuale diverso organo deputato alla revisione legale dei conti;

- d) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e dell'eventuale diverso organo deputato alla revisione legale dei conti; l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;
- e) approva il programma annuale della società;
- f) autorizza l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in società ed enti per importi superiori ad Euro 77.500,00;
- g) autorizza la vendita dell'azienda o di rami di essa;
- h) autorizza la proposta del Consiglio di Amministrazione di sub affidare il servizio di distribuzione del gas nel Comune di Rimini, di cui sia affidataria la società, attuato con contratto di affitto d'azienda.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15 - Consiglio di Amministrazione

15.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso fra un minimo di cinque e un massimo di sette.

L'organo amministrativo è eletto dall'assemblea che determinerà il numero dei componenti e la durata in carica.

15.2. Salvo diversa unanime deliberazione dell'assemblea la nomina dei componenti del consiglio avverrà sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine della stessa previsto e verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati (voto di lista).

15.3. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo.

15.4. Cessazione, decadenza, revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge e dal presente Statuto; l'amministratore cessato, decaduto o revocato, prima della scadenza della durata in carica, verrà sostituito dal primo non eletto della lista del socio che aveva eletto l'amministratore cessato, decaduto o revocato e scadrà insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

15.5. Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dai consiglieri rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

ART. 16 - Presidente del Consiglio

16.1. Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra

i suoi membri un Presidente.

16.2. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

ART. 17 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

17.1. Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2. La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A.R., o telex o telegramma o telefax, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma o telefax da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun Consigliere e a ciascun Sindaco effettivo.

17.3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.

17.4. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

17.5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

ART. 18 - Poteri del Consiglio. Deleghe.

18.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

18.2. Il Consiglio di Amministrazione, eccezione fatta per gli atti non delegabili e nei limiti dell'art.2381 cod. civ., può delegare le proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Il Consiglio può istituire l'Amministratore Delegato fra i suoi membri.

Sono in ogni caso considerati atti non delegabili, oltre a quanto previsto dall'art.2381 cod.civ.:

- a) l'approvazione del programma annuale della società;
- b) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
- c) il rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi;
- d) la proposta di vendita o di affitto di azienda da sottoporre all'assemblea ai sensi dell'art.14 lett. g) ed h);
- e) l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in società, ed enti;

- f) la stipula delle convenzioni con i Comuni per l'affidamento dei servizi;
- g) l'assunzione di dirigenti;
- h) il conferimento di incarichi di consulenza esterna di importo superiore ad Euro 25.800,00;

18.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri anche di rappresentanza e stabilendo, eventualmente un apposito compenso. Il Consiglio potrà inoltre nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

ART. 19 - Rappresentanza della Società

19.1. La rappresentanza legale della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente.

La firma per la Società spetta altresì a coloro ai quali il Consiglio di Amministrazione abbia conferito procura e nell'ambito dei poteri conferiti.

ART. 20 - Remunerazione dei Consiglieri

20.1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea Ordinaria degli azionisti.

Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 21 - Sindaci

21.1. Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi. Devono essere inoltre nominati due sindaci supplenti. Tutti i sindaci, effettivi e supplenti, debbono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

21.2. I membri del Collegio Sindacale vengono nominati secondo quanto previsto all'art.15.2 del presente statuto. I soci dovranno presentare ciascuno liste separate distinguendo i nominativi dei candidati a membri effettivi da quelli supplenti. Si procederà alla nomina dei membri effettivi e successivamente, sempre secondo quanto previsto all'art. 15.2, alla nomina dei membri supplenti.

21.3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Il Collegio sindacale, oltre ai compiti ad esso spettanti in base alla legge, esercita la revisione legale dei conti, ai sensi degli artt.2409-bis e seguenti del codice civile. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti è affidata ad un revisore o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

BILANCIO E UTILI

ART. 22 - Esercizio sociale e bilancio

22.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
22.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.
22.3. Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il cinque per cento (05%) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il novantacinque per cento (95%) secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

PROGRAMMA ANNUALE

ART. 23 - Programma annuale o budget

23.1. La società redige un programma annuale (o BUDGET) contenente un bilancio preventivo dell'esercizio successivo composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico redatto secondo gli schemi ed i principi previsti dal Codice Civile in materia di redazione del bilancio di esercizio delle società per azioni o sulla base delle norme speciali vigenti e composto altresì dalla relazione sul programma degli investimenti e le relative modalità di finanziamento. Il Programma annuale è accompagnato dalla relazione di commento del Consiglio di Amministrazione.

23.2 Il programma annuale viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il trentun ottobre di ciascun anno. Successivamente alla sua approvazione, gli amministratori convocano l'assemblea ordinaria dei soci al fine di deliberare in merito all'approvazione del programma entro il trenta novembre successivo.

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

ART. 24 - Scioglimento e liquidazione della Società

24.1. Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 25 - Rinvio

25.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Firmato: MAZZOCCOLI GIOVANNI

GIOVANNI SANTAGATA (sigillo)

* * * * *

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI RIMINI, IN VIA TELEMATICA, IL 08